



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

VISTO il D.L. n. 04 del 4 febbraio 2010, come convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 31 marzo 2010, istitutivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* - e, in particolare gli artt. 110 e segg. recanti disposizioni relative al funzionamento e all'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTA la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 – Legge di stabilità per l’anno 2013 – che ha esteso ai procedimenti soggetti alla normativa antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011 il principio di cui all’articolo 45 dello stesso Codice Antimafia circa la devoluzione a titolo originario dei beni confiscati al patrimonio dello Stato e la conseguente tutela dei terzi creditori in buona fede;

VISTI i commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della sopra citata Legge, che disciplinano un apposito procedimento giudiziario/amministrativo che prevede, per il riconoscimento del credito, l'intervento del Giudice che ha disposto l'applicazione della misura ablatoria, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità, e dell'Agenzia Nazionale per i successivi adempimenti connessi alla soddisfazione dei crediti ammessi e, in particolare:

il comma 201 che dispone che *l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalita' di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*

il comma 203 che dispone che il piano di pagamento dei creditori formato dall'ANBSC non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso;

VISTO il Decreto n. 47231 del 13/10/2017, con il quale l'ANBSC ha indicato, come da elenco costituente parte integrante dello stesso e denominato *allegato A*, i provvedimenti giudiziari acquisiti alla data del 30 giugno 2017 che riportano pronunce di ammissioni del credito per un ammontare complessivo pari a Euro 73.426.427,30;

VISTO l'*allegato B* costituente parte integrante del citato Decreto n. 47231/2017, contenente l'elenco degli immobili posti a garanzia del rapporto contrattuale costituente presupposto per il riconoscimento del diritto nell'ambito delle procedure di ammissione del credito di cui all'*allegato A*, ad esclusione dei beni che risultano già destinati e consegnati per le finalità di legge da questa Agenzia Nazionale o, ancor prima, dall'Agenzia del Demanio;

VISTO, ancora, quanto disposto con il medesimo provvedimento dell'ANBSC in merito all'individuazione di altri beni immobili, liberi da ogni gravame e ricompresi in altro elenco



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
IL DIRETTORE

denominato *allegato C*, individuati dal Consiglio Direttivo ai fini della vendita per il pagamento dei creditori in adempimento della disposizione di legge di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 228/2012;

PRESO ATTO che, nelle more della definizione delle procedure di realizzazione della vendita, quest'Agenzia Nazionale ha valutato positivamente le particolari esigenze di utilizzo di alcuni beni rappresentate dalle amministrazioni locali competenti per territorio, che ha provveduto a destinare secondo le finalità previste dall'art. 48 co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 19 giugno 2018 e 2 luglio 2018;

VISTA, pertanto, la disposta **revoca della destinazione alla vendita di alcuni immobili facenti parte dell'*allegato B***, che vengono di seguito indicati con la numerazione in elenco:

5) I-MI-332899 – Unità immobiliare in Milano, via Cesare Battisti, 21 assegnata al mantenimento al patrimonio dello Stato per l'utilizzo quale uffici sede ANBSC di Milano – Decreto n. 35226 del 27/07/2018;

22) I-NO-162812 – Unità immobiliare in Borgomanero (NO) via Achille Marazza, 23 trasferito al Comune di Borgomanero per l'utilizzo per finalità sociali - Decreto n. 32670 del 13/07/2018;

107) I-MO-313859 – Unità immobiliare in Maranello (MO) Via Fondo Val Grinzaga trasferito al Comune di Maranello per l'utilizzo per finalità sociali - Decreto n. 54048 del 11/12/2018;

124) I-MI-328109 – I-MI-319721 - I-MI-319722 - I-MI-319723 - I-MI-319724 - I-MI-319725 - I-MI-319726 - I-MI-319727 - I-MI-319728 – Complesso immobiliare in Milano via Angelo Mosso, 4 trasferito al Comune di Milano per l'utilizzo per finalità sociali – Decreto n. 32627 del 13/07/2019;

VISTA, inoltre, la disposta **revoca della destinazione alla vendita di alcuni immobili facenti parte dell'*allegato C***, che vengono di seguito indicati con la numerazione in elenco:

61) I-MB-285671 – Unità immobiliare in Seveso (MI) via Vignazzola, 94 trasferito al Comune di Seveso per l'utilizzo per finalità istituzionali – Decreto n. 33388 del 24/07/2019;

62) I-MB-285673 - Unità immobiliare in Seveso (MI) via Vignazzola, 94 trasferito al Comune di Seveso per l'utilizzo per finalità istituzionali – Decreto n. 33389 del 24/07/2019;

VISTO ancora il provvedimento giudiziario, nelle more intervenuto, con cui è stata disposta la **revoca della confisca** dell'immobile indicato al punto n. **66) dell'*allegato C***, ossia dell'immobile in Vibo Valentia Via J. Kennedy – I-VV-323414 – con conseguente restituzione in favore dell'avente diritto;

VISTO quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 24/07/2018, per cui, in considerazione delle predette destinazioni, è stata approvata la destinazione alla vendita di alcuni beni, liberi da gravami connessi ai provvedimenti di ammissione del credito, al fine di reintegrare il numero degli immobili di cui all'*allegato C*, rispetto ai quali occorre però escludere gli immobili già confiscati in via definitiva nell'ambito del procedimento n. 04/2013 RGMP del Tribunale di Reggio Calabria, per i quali è intervenuta la revoca della misura e la restituzione in favore degli aventi diritto,



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
IL DIRETTORE

DECRETA

Ad integrazione del Decreto n. 47231 del 13/10/2017, al fine di provvedere al soddisfacimento dei creditori ammessi, in via giudiziale, al riconoscimento del loro diritto, si dispone la modifica dell'Allegato B, già costituente parte integrante del citato Decreto, mediante l'eliminazione degli immobili indicati ai punti 5, 22, 107 e 124, per i quali è stata revocata la destinazione alla vendita e disposto l'utilizzo per altra finalità ai sensi dell'art. 48, co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

In ragione di quanto sopra, il nuovo Allegato B, costituente parte integrante del presente Decreto, sostituisce il precedente documento ugualmente denominato.

Gli altri beni immobili per i quali il Consiglio Direttivo ha deliberato la destinazione alla vendita ai fini del pagamento dei creditori, sono inseriti, ad esclusione dei beni per i quali nelle more è intervenuta la revoca della confisca, nell'Allegato C, il quale viene allegato al presente Decreto così da costituirne parte integrante.

E' confermata ogni ulteriore disposizione di cui al Decreto n. 47231 del 13/10/2017, del quale il presente provvedimento costituisce integrazione e parziale rettifica.

Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'ANBSC con effetto di pubblicità in favore dei soggetti a qualunque titolo interessati allo svolgimento della presente procedura.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso giurisdizionale unicamente dinanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, con sede in Roma, la cui competenza funzionale è disposta ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 4 del 04/02/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 50 del 31/03/2010, nonché dell'art. 114 del D.Lgs. n. 159/2011.

Roma, data del protocollo

Il DIRETTORE
Prefetto
(Bruno Frattasi)